

## **ELENCO DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ART. 87 DLgs 259/2003**

- Richiesta di autorizzazione in marca da bollo da € 14,62;
- Versamento effettuato presso la Cassa di Risparmio del Veneto Ag. Costa di Rovigo IBAN IT 28 W 06225 12294 1 0000 0046 726, intestato alla Tesoreria Comunale – per importo Vd deliberazione di GC n. 2 del 14.01.2012;
- Copia del parere rilasciato dall'Arpav;
- Elaborati per le nuove costruzioni previsti dall'art. 25 del RE (Vd "Elenco documenti pratiche edili");
- Documentazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs 253/2003;
- Pareri enti endoprocedimentali eventualmente competenti in relazione al posizionamento dell'infrastruttura;

### **PER IL RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE**

- n. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sul certificato (da integrare qualora il certificato superi n. 4 pagine).

### **DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'Art. 56 DELLE NTO**

Il presente articolo ha ad oggetto l'installazione delle infrastrutture per telecomunicazioni che di seguito verranno denominati impianti secondo i contenuti L'Art.87 del D.lgs l agosto 2003 n.259, ed in specie l'installazione di:

- Torri;
- Tralicci;
- Impianti radio trasmettenti;
- Ripetitori di comunicazione elettronica;
- Stazioni radiobase per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS;
- Reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre;
- Reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile;
- Reti radio a larga banda punto-multipunto;

Tutti gli impianti dovranno essere compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, ambientale, monumentale e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia . In particolare, dovrà essere assicurata in sede di localizzazione e progettazione la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici. Le Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di altezza inferiore a mt.35 e le opere relative (shelter per gli apparati, armadi, recinzione delle aree), sono considerate opere di urbanizzazione in forza dell'articolo 86, comma 3, del D.lgs l agosto 2003 n.259 e pertanto non sono soggette agli indici edilizi ed ai parametri geometrici di cui all'art. delle presenti Norme Tecniche di Attuazione (altezza massima e distacchi dai confini/fabbricati). Per Impianti di altezza superiore a mt.35 dovranno Invece essere previste le procedure di deroga di cui all'Art.14 del D.P.R. 380/01. Tutti gli impianti dovranno essere a minima visibilità ed opportunamente inseriti negli specifici contesti ambientali. Per le stazioni radiobase reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS sono ammesse solo le tipologie raw-land (palo), torre faro di illuminazione , con colorazioni a bassa visibilità e disegno lineare. Nel caso di inserimento su edifici esistenti dovrà essere previsto idoneo mascheramento per armonizzare l'impianto con i caratteri tipologici del fabbricato. Gli apparati tecnologici di supporto dovranno essere limitati al minimo indispensabile.

I nuovi impianti per telefonia mobile dovranno poter garantire la possibilità di installazione di più gestori. Prima del rilascio dell'Autorizzazione di cui all'Art. 50 del Regolamento Edilizio dovrà essere prodotto apposito atto d'impegno del gestore ad ospitare altri gestori(co-siting). Sono fatti salvi i limiti e le distanze imposte dal Codice Civile, le altezze massime previste dalla normativa in materia di navigazione aerea ed ogni altra norma statale o regionale in materia.

Ai fini del corretto inserimento nel territorio gli impianti possono essere installati esclusivamente nelle zone dei P.R.G. di seguito individuate, privilegiando siti già esistenti

1. Zona A - Centro Storico esclusivamente sulla sede Comunale con opportuna mitigazione che integri l'impianto con caratteri architettonici dell'edificio;
2. Zona D3 - Zone produttive e di interscambio;
3. Zona F6/D - Area di pertinenza del depuratore;
4. Zona F2/C - Zone per attrezzature tecnologiche;
5. Zona F3/2A e F3/2B - Verde sportivo esistente e di progetto;
6. Zona F4/A e F4/B- Parcheggi esistenti e di progetto;
7. Zona F5/A e F5/B- Viabilità esistente e di progetto nelle zone di rispetto stradale e rotazione previo parere dell'Ente gestore della strada;

L'impossibilità di utilizzare siti ed impianti già esistenti dovrà essere tecnicamente dimostrata e motivata da ragioni di garanzia del servizio pubblico.

Qualora per ragioni tecniche gli impianti non possano essere installati nelle zone di cui sopra al fine della garanzia del servizio pubblico, potranno essere installati nelle zone agricole E con esclusione delle zone E/A; la localizzazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Gli impianti non possono essere installati nei seguenti edifici ed aree di pertinenza anche se ricadenti nelle zone urbanistiche di CUI sopra:

- Scuole e relative aree di pertinenza;
- Ospedali, Case di cura ed altri edifici assimilabili per destinazione d'uso;
- Edifici di particolare valore storico, artistico ed architettonico;

Gli operatori del settore delle telecomunicazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, su invito dell'Amministrazione, dovranno presentare un piano annuale di sviluppo in funzione delle aree idonee, in base al quale saranno concordate le singole localizzazioni, privilegiando il sistema del roaming, garantendo forme di partecipazione e impedendo che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata (secondo le indicazioni di massima della mappa all.1), dando precedenza a e rilocalizzazioni di impianti esistenti in aree classificate non idonee.

Le localizzazioni degli impianti di telecomunicazione del sistema GSM dovranno essere compatibili e riutilizzate con il nuovo sistema UMTS.

La rete di localizzazione degli impianti dovrà essere studiata utilizzando il co-siting da coprire l'intero territorio comunale.

Gli impianti esistenti non conformi alla disciplina del presente titolo al rinnovo delle autorizzazioni o alla scadenza dei relativi contatti dovranno adeguarsi ai contenuti del presente articolo.

Si specifica che le localizzazioni delle infrastrutture per telecomunicazioni individuate nelle tavole del seguente P.I. hanno carattere meramente preferenziale e non obbligatorio.